

Sicurezza del lavoro: definiti i soggetti abilitati alle verifiche periodiche

L'art. 71 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, dispone che il datore deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Le verifiche possono essere effettuate da parte di soggetti pubblici o privati abilitati, i quali acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Il comma 13 del citato art. 71 prevede che le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, siano stabili con decreto del Ministro del lavoro.

Novità - In adempimento dell'art. 71, comma 13, Dlgs n. 81/2008, il Ministero del lavoro ha provveduto con decreto 21 maggio 2012 a rendere noto l'elenco dei soggetti abilitati (la cui iscrizione all'elenco ha validità quinquennale) all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Tali soggetti dovranno riportare in un apposito registro informatizzato copia di verbali delle verifiche effettuate, conservare tali documenti per un periodo minimo di 10 anni e trasmettere il registro informatizzato ogni 3 mesi; in ogni caso, il Ministero può effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti di base circa l'idoneità dei soggetti abilitati. A seguito dell'inoltro di numerosi quesiti, a distanza di pochi giorni, il Dicastero, con circolare 25 maggio 2012, n. 11, è tornato sull'argomento fornendo ulteriori e utili precisazioni circa la modalità di richiesta di verifica periodica, che deve essere firmata dal richiedente e deve indicare l'indirizzo completo del luogo in cui si trova l'attrezzatura da sottoporre a verifica, ivi inclusi i dati di matricola (se disponibili). Inoltre, vengono fornite precisazioni circa le modalità con le quali il datore può effettuare la scelta del soggetto abilitato, le interruzioni/sospensioni dei termini e, infine, circa la modulistica da utilizzare e le tariffe applicabili alle operazioni di cui sopra.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
di concerto con
Ministero della salute Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione
Direzione generale della prevenzione

e
Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica i direttori generali

Visto il decreto 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito Dm 11.4.2011, concernente «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo»;

Visto il decreto direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011 di costituzione della Commissione di cui al punto 3.1 dell'Allegato III del Dm 11.4.2011, di seguito Commissione di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2011;

Vista la circolare n. 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente «Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chia-

Ministero del lavoro - Decreto 21 maggio 2012 (G.U. 28.5.2012, n. 123)

Oggetto: Primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

rimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al Dm 11.4.2011»; Visto il parere di cui al punto 3.3.a) dell'Allegato III del Dm 11.4.2011, circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, formulato dalla Commissione di cui al Dm 11.4.2011; Visto l'elenco dei soggetti abilitati di cui al punto

3.3.b) dell'allegato III del Dm 11.4.2011; Visto il punto 3.7 dell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2011, che prevede l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati «con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico»;

Decretano

Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a) dell'Allegato III del Dm 11.4.2011 viene pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del

		Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Eracle Srl Via A. Rossi, 20 - 51016 Montecatini Terme (PT)	Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Etc European Technological Certification Srl Viale P. e A. Pirelli - 20126 Milano	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Eurisp Italia Srl Via Brione, 28/A - 10143 Torino	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Eurofins-Modulo Uno Spa Via Cuorgné, 21 - 10156 Torino	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Gea Sas Corso Peschiera, 238 - 10139 Torino	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
18	Ice - Istituto Certificazione Europea Spa Via Garibaldi, 20 - Anzola Emilia (BO)	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
19	Icmq Spa Via G. De Castilia, 10 - 20124 Milano	Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
20	Igq - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità Viale Sarca, 336 - 20126 Milano	Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
21	Imq - Istituto Italiano del Marchio di Qualità Spa Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano	Lombardia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Campania	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
		Sicilia						X	X	X	X	X	X						
22	Inc - Istituto Nazionale di Certificazione Srl Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)	Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

31	T & A Srl Via Murri, 29 - 48124 Ravenna	Emilia Romagna	X	X	X	X	X															
32	VAI - Verificatori Associati Italiani Srl Via Ottone Mandello, 72 - 29012 Caorso (PC)	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33	Veneta Engineering Srl Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Vericech Srl Via Nocilla, 148 D - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)	Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	VERIT Srl Via Corfù, 55 - 25124 Brescia	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
36	VERSIT Srl Via Togliatti, 55 - 56038 Ponsacco (PI)	Toscana	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X		
37	VIEM Srl Via dei Salesiani, 26 - 95126 Catania	Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

no comunicare l'organigramma generale di cui all'allegato 1, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

4. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5.3 dell'Allegato III del Dm 11.4.2011 o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al comma 1, acquisito il parere dalla Commissione di cui al Dm 11.4.2011, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg;
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg;
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg;
- Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Idroestrattori a forza centrifuga.

Gruppo SP - Sollevamento persone

- Scale aeree ad inclinazione variabile;
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
- Ponti sospesi e relativi argani;
- Piattaforma di lavoro autosollevanti su colonne;
- Ascensori e montacarichi.

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

- Attrezzature a pressione
 - Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar.
 - Generatori di vapor d'acqua.
 - Generatori di acqua surriscaldata.
 - Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi.
 - Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW.
 - Forni per le industrie chimiche e affini.
- Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati Ce come insiemi secondo il decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 2000.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del Dm 11.4.2011, tenuto conto della circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'allegato III dello stesso decreto e d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'Inail, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione

Premesso che l'articolo 71, comma 1 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto, e che il Dm 11.4.2011 individua nell'Inail e nelle Asl i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal Dm 11.4.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del Dm 11.4.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui Inail/Asl deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a) ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- b) deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita Iva) ed i riferimenti telefonici;
- c) deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
 - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
 - ii. matricola Enpi o Ancc o Ispesl o Inail o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d) deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Dm 11.4.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del Dm 11.4.2011;
- e) data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Dm 11.4.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata)

Ministero del lavoro Circolare 25 maggio 2012, n. 11

Oggetto: Dm 11 aprile 2011 concernente la «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo Dlgs» - Chiarimenti

completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del Dm 11.4.2011, si intende:

a) in caso di lettera raccomandata a/r: la data di consegna della raccomandata a/r. riportata sulla ricevuta; in caso di invio

per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di Pec: la data di invio della mail;

b) in caso di richiesta attraverso portale Web: la data della transazione on line;

c) in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;

d) in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

2. Scelta del soggetto abilitato

Il Dm 11.4.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

a) al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (Inail/Asl), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del Dm 11.4.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'Inail presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le Asl presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);

b) in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del Dm 11.4.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro *individua uno dei soggetti abilitati nella Regione* in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del Dm 11.4.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del Dm 11.4.2011 *non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura*, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del Dm 11.4.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del Dm 11.4.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b), possono essere incaricati anche i soggetti verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati di cui al Dm 11.4.2011.

3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del Dm 11.4.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

4. Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nel

l'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del Dm 11.4.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Dm 11.4.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del Dm 11.4.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.

5. Modulistica

Con l'entrata in vigore del Dm 11.4.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

6. Tariffazione delle verifiche periodiche

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del Dm 11.4.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

Lavoro & Territorio

**Deliberazione 21.5.2012,
n. 431**
(BURT 30.5.2012, n. 22)

Oggetto: Indirizzi per gli interventi di garanzia «Emergenza Economia» e per altri interventi a sostegno delle Pmi toscane



Regione Toscana: interventi di garanzia per le Pmi

La Giunta interviene sull'attuale sistema regionale del credito attraverso la società Fidi Toscana, quale operatore di mercato, attivando una linea di azione a sostegno dell'accesso al credito da parte delle Pmi, in una ottica di interesse pubblico rappresentato dal mantenimento del sistema produttivo regionale e al fine di concorrere alla determinazione di condizioni utili allo sblocco della operatività del sistema del credito a livello regionale. Gli indirizzi approvati riguardano i settori Industria, Commercio, Turismo, Servizi e Artigianato. Possono accedere alla garanzia le piccole e medie imprese con sede legale in Toscana o che effettuino investimenti nel territorio della Regione. I finanziamenti sono concessi per le seguenti finalità: a) liquidità direttamente finalizzata all'attività aziendale per le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia abbiano iniziato la propria attività da almeno 24 mesi. Per data di inizio dell'attività si intende la data di emissione da parte della Pmi della prima fattura. Sono in ogni caso garantiti gli interventi a favore dell'indotto siderurgico, ferroviario, edile e a favore delle imprese colpite da calamità naturali, oltre alla liquidità per il pagamento di stipendi e contributi; b) investimenti materiali, immateriali e progetti di ricerca e sviluppo effettuati o da effettuare nel territorio della Regione. Le spese non devono essere state sostenute anteriormente ai 12 mesi che precedono la presentazione della domanda di garanzia. La garanzia diretta è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento od operazione di locazione finanziaria. L'importo massimo garantito è fissato in euro 500.000,00 per singola impresa per la finalità a) e in euro 700.000,00 per la finalità b). **Ivano Franco Colombo**